

Codice A2205B

D.D. 23 gennaio 2026, n. 80

"Fondazione Scaglione Taricco ONLUS" con sede in Torino (TO). Approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 80/A2205B/2026

DEL 23/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: “Fondazione Scaglione Taricco ONLUS” con sede in Torino (TO). Approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

l’Ente medesimo risulta essere stato iscritto in data 06/04/2006 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al n. 1311;

con nota acquisita al prot. n. 55782 del 27/10/2025, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della “Fondazione Scaglione Taricco ONLUS” con sede in Torino (TO), Via Francesco Morosini 19, C.F. 97825670017;

lo Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, come da atto a rogito della Dott. Paolo Maria Smirne, notaio in Torino (TG), rep. n. 10549 del 07/07/2025, al fine di: *“adeguare meglio la carta statutaria della Fondazione alle nuove e attuali esigenze della sua attività istituzionale e migliorare il coordinamento del testo nei suoi vari articoli”*, come meglio descritto dall’articolo 3 dello Statuto;

vista la nota di sospensione del procedimento, ns. prot. n. 63072 del 2/12/2025, con la quale si evidenziava la mancanza dell’attestazione scritta, a firma del Legale Rappresentante *pro tempore*, della durata del mandato dell’organo amministrativo prevista prima del varo della riforma dello Statuto, richiesta dal Settore scrivente a fini di chiarimento e di integrazione della documentazione allegata all’istanza;

dato atto che, in ottemperanza ai rilevati elevati, la Fondazione, con nota acquisita al prot. n. 0168 del 08/01/2026, si è opportunamente adoperata per presentare a codesto Settore, la dichiarazione integrativa richiesta, attestante la durata quinquennale del mandato dei Consiglieri in carica, stabilita prima della riforma statutaria varata;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

determina

di autorizzare l'iscrizione, al n. 1311 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Fondazione Scaglione Taricco ONLUS" con sede in Torino (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata **"FONDAZIONE SCAGLIONE TARICCO ONLUS"**.

2. La Fondazione è ente di diritto privato ed è una "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Torino.

Art. 3 - Finalità e scopi

1. La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte, non ha finalità di lucro, è apolitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

2. Lo scopo primario della Fondazione consiste nel fornire sostegno alle attività di studio, ricerca, cura e degenza, con particolare attenzione al benessere psico-fisico dei pazienti e delle loro famiglie, degli ospedali privati e/o pubblici della Regione Piemonte, siano questi ultimi Aziende sanitarie locali (ASL), Aziende ospedaliere (AO) o Aziende ospedaliero-universitarie (AOU).

3. Per perseguire tali scopi, la Fondazione assume iniziative dirette, tra l'altro, a:

- istituire borse di studio sui temi afferenti la ricerca medica;
- sostenere ed incentivare la ricerca scientifica e tecnologica in ambito medico;
- promuovere, finanziare, patrocinare iniziative di varia natura inerenti gli scopi istituzionali;
- favorire la crescita e lo sviluppo delle attività volte ad incrementare la cultura, l'informazione e la professionalità di tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, nei settori cui inerisce l'attività della Fondazione;
- promuovere e sostenere iniziative volte a diffondere la cultura della prevenzione nel campo della salute;
- assumere ogni altra iniziativa, anche editoriale, ritenuta idonea a perseguire gli scopi istituzionali.

4. La Fondazione intende ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività, nonché acquistare materiali e strumenti utili a far sì che scienza, tecnica e arte vengano messe al servizio delle persone affette da malattie, di qualsiasi tipo esse siano, e/o con disabilità fisiche e/o psichiche e/o neurologiche per raggiungere gli obiettivi di cui sopra. Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione intende promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali (anche regionali), nazionali, internazionali e con personalità e istituzioni

italiane e straniere, pubbliche o private, di qualsiasi

natura giuridica, che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le proprie manifestazioni.

5. La Fondazione può stipulare accordi con istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera e migliore fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi di cui sopra. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate salvo quelle ad esse direttamente connesse.

6. La Fondazione può compiere le operazioni ritenute idonee al raggiungimento dei propri fini: stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle suddette attività; assumere dipendenti, stipulando qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato, ed avvalersi di altre forme di collaborazione (continuativa o occasionale) e di consulenza da parte di terzi; cooperare con altri enti; partecipare a società, consorzi ed associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali. La Fondazione dovrà investire gli eventuali introiti nella realizzazione degli scopi statutarî.

Articolo 4. Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;

- stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima ed eventualmente concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere iniziative innovative di beneficenza per finanziare i progetti che raccolgono le sfide sociali e socio-sanitarie più urgenti;

- attivare campagne di sensibilizzazione anche attraverso mezzi di comunicazione di massa;

- ricercare, mettere a disposizione professionisti che possano rivelarsi utili alla realizzazione dei progetti;

- promuovere e finanziare attività architettoniche e artistiche volte a realizzare strutture sanitarie di avanguardia;

- promuovere e organizzare seminari, corsi, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla

pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle

iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema economico-industriale, politico e sociale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

- collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia sia all'estero;
- svolgere, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative, attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e del d.lgs. 385/1993 in materia di attività bancaria e finanziaria;
- svolgere, in via strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura costituiti secondo leggi straniere; il tutto nel rispetto delle normative sull'editoria;
- svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 - Fondatore e membri della Fondazione

1. E' Fondatore la persona fisica che ha sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

2. Possono ottenere la qualifica di Sostenitore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Possono, altresì, ottenere la qualifica di Sostenitore, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, coloro che contribuiscano con un'attività anche professionale, non retribuita, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Sostenitore dura per 5 (cinque) anni e si rinnova a seguito del versamento della quota determinata dal Consiglio di Amministrazione, o nel caso previsto al secondo comma dell'art. 5.2, in seguito a nuova delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

3. Possono ottenere la qualifica di Onorario le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscano al perseguimento degli scopi della Fondazione nel campo della sanità, della ricerca, della cultura e dell'informazione medica.

Gli stessi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e

non sono tenuti ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione.

La qualifica di Onorario è di carattere onorifico e non implica coinvolgimento nell'attività della Fondazione.

Art. 6 - Patrimonio indisponibile e disponibile

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione indisponibile costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo ed eventualmente integrati in seguito dal Fondatore stesso;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione e che siano destinati a tale scopo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle parti delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate a incrementare il patrimonio indisponibile;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, da Stati Esteri, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o privati.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura che i proventi e i beni attribuiti alla Fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente.

3. Il patrimonio disponibile (fondo di gestione) è costituito:

- dalle rendite e dai proventi non espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- dai contributi dei Sostenitori;
- dai ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e dalle altre forme di sostegno o finanziamento, dirette e indirette, volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione e che non siano espressamente destinati al patrimonio indisponibile dal Consiglio di Amministrazione.

Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

4. Gli scopi della Fondazione possono essere perseguiti con l'impiego delle rendite e dei proventi come sopra

specificati all'art. 6.3.

Art. 7 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente, ove nominato;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

2. Tutte le cariche sono onorifiche e di servizio e pertanto non viene previsto alcun compenso o indennità, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, uno dei quali è, di diritto, per tutta la durata della sua vita, salvo rinuncia in qualsiasi tempo, il Fondatore dott. Dario Virginio Scaglione.

2. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Fondatore finché in vita e, in caso di morte del Fondatore, come segue.

Essi durano in carica 5 (cinque) anni, sono rieleggibili e restano comunque in carica fino alla nomina dei loro successori, salvo revoca prima della scadenza del mandato, nel rispetto dei poteri della Pubblica Autorità in base al codice civile e alle leggi speciali. Costituisce giusta causa di revoca l'assenza ingiustificata, nel corso del medesimo mandato, a due riunioni, anche non consecutive, del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà deliberare la revoca dell'Amministratore assente a maggioranza assoluta dei suoi membri, calcolata senza tener conto del componente della cui revoca si tratta.

In caso di morte o dimissioni o revoca di uno o più dei Consiglieri, si procede alla sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione col voto favorevole della maggioranza dei componenti rimasti in carica. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Venuto meno il Fondatore, tutti i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente nell'ultimo semestre del suo mandato, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce, altresì, sempre con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le cariche di Segretario e Tesoriere a due membri distinti facenti parte di esso.

5. Spetta al Consiglio di Amministrazione: determinare ed attuare gli indirizzi a cui si devono attenere le attività della Fondazione; realizzare le attività istituzionali della Fondazione compiendo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione; approvare l'eventuale regolamento di

organizzazione dell'ente ed ogni altro regolamento; approvare

entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il bilancio dell'anno solare precedente e il bilancio preventivo; deliberare sulle eventuali modifiche del presente Statuto, da sottoporre all'Autorità Regionale competente per l'approvazione nei modi di legge; deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla nomina di uno o più liquidatori, nel rispetto degli artt. 26 e seguenti del codice civile, quanto ai poteri della Pubblica Autorità.

6. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato in seduta ordinaria una volta all'anno; in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all'ordine del giorno, da non meno di tre suoi componenti (o anche su richiesta di un componente solo, quando si tratti di nominare un Consigliere il cui mandato sia venuto meno anticipatamente). La convocazione, fatta dal Presidente con comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, deve pervenire a ciascun componente, a mezzo e-mail o comunque senza formalità, almeno tre giorni prima della seduta. In caso di impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal Consigliere più anziano di età.

7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 2, 3 e 4 del presente articolo, al successivo comma del presente punto 7 e negli altri punti dello statuto in cui sia diversamente previsto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono assunte con votazione palese, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e fra i voti favorevoli vi deve essere necessariamente quello del Presidente.

Le deliberazioni attinenti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la nomina di uno o più liquidatori debbono essere assunte con voto palese, a maggioranza qualificata di quattro componenti e fra i voti favorevoli vi deve essere necessariamente quello del Presidente.

8. Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico, ove istituito.

9. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, nei casi di legge o comunque quando la Fondazione lo richieda, dal Notaio.

Art. 9 – Presidente

1. Presidente della Fondazione sarà, finché resterà in vita, il Fondatore dott. Dario Virginio Scaglione.

2. Una volta venuto meno il Fondatore, il Presidente della Fondazione sarà nominato a maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e resterà in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, tra i suoi membri, un Vicepresidente, il quale svolge attività vicaria del Presidente e, ove autorizzato da quest'ultimo o laddove si dimostri l'impedimento del Presidente, lo sostituisce con i medesimi poteri.

4. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e presiede il Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

5. Il Presidente, inoltre:

- convoca il Consiglio di Amministrazione;
- indica gli argomenti da trattare nelle sedute;
- sottoscrive gli atti e le delibere e ne cura l'attuazione;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo, anche senza formalità, nel più breve tempo possibile, al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito alla ratifica;
- convoca e partecipa al Comitato Scientifico, ove costituito;
- cura l'osservanza del presente Statuto.

6. Il Presidente è rieleggibile.

Articolo 10 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

2. Il Segretario è responsabile operativo dell'attività della Fondazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione ed agli atti del Presidente. Per l'adempimento dei compiti che derivano dalla propria carica, il Segretario può avvalersi, previo consenso del Presidente, dell'apporto di una segreteria.

3. Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa della Fondazione predisponendo mezzi e strumenti necessari per organizzare e attuare le singole iniziative, per stipulare contratti con qualsiasi Istituto di Credito e cioè contratti di deposito, di locazione di cassette, di conto corrente e similari con il riconoscimento della firma disgiunta dal Presidente della Fondazione.

4. Il Segretario ed il Tesoriere sono componenti del Consiglio di Amministrazione ed entrambi possono essere rinominati.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti e nominati dal Fondatore. Esso dura in carica per un triennio e i suoi componenti possono essere

riconfermati.

2. Venuto meno il Fondatore, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Art. 12 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. Essi restano in carica per 3 (tre) anni o, ove deliberato dal Consiglio di Amministrazione, fino al compimento dell'incarico.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

2. Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

3. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti; non votano il Presidente e il Segretario (che del resto non ne fanno parte). Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

4. I componenti del Comitato Scientifico svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 13 - Riunioni mediante mezzi di telecomunicazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Scientifico possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione (sia audio/video sia solo audio), a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei partecipanti. In particolare, per il legittimo svolgimento delle riunioni di detti organi della Fondazione

tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che vengano rese disponibili, ai soggetti legittimati, sin dalla convocazione o comunque in tempo utile e quindi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora di inizio della riunione, le modalità concrete di attivazione della partecipazione da remoto mediante mezzi di telecomunicazione.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione della stessa.

2. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con un partecipante alla riunione, detta riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 14 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro l'aprile successivo vengono predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo.

2. Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 - Durata

1. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 16 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previa delibera ai sensi dell'art. 8 adottata da parte del Consiglio di Amministrazione, contenente altresì la nomina di uno o più liquidatori, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a ETS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dall'atto costitutivo della Fondazione si applicano le disposizioni di legge in materia.

In originale firmato:

Marco GUOLO

Paolo-Maria Smirne